

## CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI CONCESSIONE E ASSISTENZA PRODOTTI CYBER SECURITY E SERVICE

### DEFINIZIONI

Le presenti Condizioni generali di Contratto, unitamente all'offerta commerciale, disciplinano il rapporto contrattuale che si perfeziona tra Six Lab S.r.l, con sede legale in: Viale della Repubblica 235 - 31100 - Treviso (TV) P.IVA 04885880262 (d'ora in avanti anche "Sixlab") ed il Cliente per la fornitura dei servizi come di seguito descritti. **Parti:** Fornitore/concedente (Sixlab) e Cliente/licenziatario, persona giuridica o persona fisica che per i propri scopi personali, imprenditoriali e professionali ha sottoscritto il presente contratto. **Terzi:** eventuali soggetti esterni che contribuiscono alla realizzazione del progetto. **Offerta commerciale:** modulo d'ordine, "ModuloPrivacy\_e\_RaccoltaDati-SIXLAB", lettera di incarico, preventivo cartaceo o elettronico on line accettato e sottoscritto, costituendo proposta contrattuale, elenca tutti i servizi offerti al cliente e formalizza la richiesta di attivazione del servizio. Restano validi e impregiudicati gli eventuali altri contratti stipulati in aggiunta al presente per eventuali acquisti di prodotti e/o servizi aggiuntivi ovvero per contratti di altra tipologia. **Contratto Primario:** indica il Contratto con data più recente sul quale viene esplicitamente indicato "Offerta Nr.". **Contratto Integrativo:** indica i Contratti con data medesima o successiva al Contratto Primario **Addebiti Extra Automatici:** indica eventuali addebiti automatici, in aggiunta al canone sottoscritto sul Contratto, che si possono verificare nel caso in cui intervengano modifiche di tipo quantitativo rispetto alla configurazione iniziale indicata sull'offerta. Tali addebiti vanno considerati al pari di un Contratto Integrativo. La valorizzazione di tali addebiti andrà calcolata moltiplicando il prezzo applicato per il medesimo Software per la quantità aggiuntiva. **Anno Data Decorrenza:** indica l'anno della Data Decorrenza. **Data Decorrenza:** indica la data da cui decorre il Contratto ed è riportata sul Contratto medesimo. In ogni caso la Data Decorrenza non potrà mai essere antecedente la data dell'avvenuto ricevimento, da parte del Fornitore, del Contratto sottoscritto dal Cliente. **Data Prima Scadenza:** indica la data della prima scadenza contrattuale ed è riportata sul Contratto medesimo. **Fornitore:** indica la società Six Lab Srl (C.F. e P.IVA 04885880262), con sede legale in Viale della Repubblica, 235 Treviso (TV). **Frequenza di Fatturazione:** indica la frequenza di fatturazione del canone e, ove non specificato diversamente sul Contratto, si intenderà su base annuale. **Mese Data Decorrenza:** indica il mese della Data Decorrenza. **Mesi di Competenza:** indica i mesi di competenza del canone addebitati in fattura, che saranno determinati per il primo anno, dal mese Data Decorrenza fino al giorno antecedente al primo Mese di Emissione successivo, mentre per gli anni successivi al primo, da gennaio al giorno antecedente al primo Mese di Emissione successivo. **Mesi di Emissione:** indica i mesi di emissione della fattura del canone sulla base della Frequenza di Fatturazione. In base alla Frequenza di Fatturazione i mesi potranno variare come segue: se annuale a gennaio, se semestrale a gennaio e luglio, se quadrimestrale a gennaio, maggio e settembre, se trimestrale a gennaio, aprile, luglio e ottobre, se bimestrale a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, se mensile ogni mese. **Modalità di Pagamento:** indica la modalità di pagamento che verrà applicata al Cliente e, ove non specificato diversamente sul Contratto o per eventuali servizi una tantum, si intenderà a mezzo ricevuta bancaria, con spese di incasso a carico del Cliente e dilazione a 30 gg data competenza fattura fine mese. **Pec Comunicazioni:** indica l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni, ovvero: [Sixlab srl@pec.it](mailto:Sixlab srl@pec.it) **Portale Clienti:**

indica il portale web messo a disposizione dal Fornitore per i clienti all'indirizzo web <https://sixlab.zapix.it/>. **Produttore:** indica la società che produce o distribuisce il Software. **Rapporto Intervento Tecnico:** indica il ticket redatto in occasione della prestazione del Servizio, c/o la sede del Cliente o da remoto, svolto dal Fornitore per il Cliente. Nel ticket è presente la breve descrizione delle attività svolte dal tecnico, il nominativo del tecnico, la data della prestazione oltre ad altri dati generali.

### 1. Oggetto del contratto

Il presente Contratto ha per oggetto la concessione in uso dei seguenti prodotti:

- Appliance Hardware e licenze inerenti alla cyber security di volta in volta specificati nell'offerta e la fornitura dei servizi ad essi connessi, alle condizioni descritte nei punti successivi.

### 2. Descrizione e modalità di prestazione dei servizi.

a) **Servizi Inclusi.** Il Fornitore (concedente) si impegna, entro i termini di efficacia del contratto e condizionatamente al previo integrale pagamento del corrispettivo, a svolgere le prestazioni indicate nella Proposta di Contratto ed a fornire al Cliente (licenziatario) i seguenti servizi: 1. l'accesso personalizzato al Portale Ticketing (<https://support.sixlab.it/>) per inoltrare richieste di eventuali malfunzionamenti e per usufruire dei servizi generali offerti dal portale; 2. il rilascio di eventuali aggiornamenti software relativi agli apparati del firewall improntati ad un miglioramento delle funzionalità e comunque se previsti dal produttore; 3. la garanzia sui prodotti hardware riportati all'art. 1 e richiamati nell'offerta sottoscritta.

b) **Servizi Esclusi.** I servizi non annoverati tra i Servizi Inclusi o espressamente indicati nella proposta di contratto, non sono compresi nel canone e, qualora effettuati, verranno parimenti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali e fatturati separatamente dal Concedente. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 1. le ore viaggio / spese di trasferta per interventi c/o le sedi del Licenziatario (on-site); 2. gli interventi di assistenza tecnica, su chiamata, telefonici e/o con collegamento telematico (da remoto) per servizi non annoverati nei Servizi Inclusi; 3. gli interventi di assistenza tecnica, su chiamata, presso le sedi (on-site) del Licenziatario per servizi non annoverati nei Servizi Inclusi; 4. qualsiasi attività di installazione, reinstallazione, configurazione, aggiornamento manuale, formazione e istruzione on-site o da remoto se non annoverati nei Servizi Inclusi; 5. qualsiasi forma di assistenza sul Software; 6. le implementazioni o modifiche alla configurazione iniziale del Software. 7. I Servizi Inclusi saranno forniti senza alcun ulteriore addebito al Cliente; i Servizi Esclusi, qualora richiesti in aggiunta dal Licenziatario e qualora validamente accolta la richiesta dal Concedente, verranno addebitati alle Tariffe in vigore o nel caso il tipo di richiesta non sia ivi previsto tramite apposita preventivazione separata. 8. I Servizi saranno erogati durante i normali giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) nelle ore di ufficio, compatibilmente con le esigenze sociali, con espressa esclusione delle festività e dei periodi di chiusura per ferie del Fornitore. e) Le richieste di intervento dovranno essere inoltrate tramite il Portale Ticketing (<https://support.sixlab.it/>). 9. In caso di richiesta di assistenza tecnica e ai fini di una migliore esecuzione dei Servizi, il Licenziatario dovrà fornire, gratuitamente, al Concedente tutte le informazioni necessarie per individuare la causa della segnalazione dal medesimo effettuata e dovrà fornire al Concedente, ove richiesto, l'assistenza di personale interno o altro supporto eventualmente necessario nonché, l'accesso anche remoto ai propri sistemi. Il Licenziatario acconsente ad inviare al Concedente e/o al Produttore, ove necessario, le informazioni relative al Licenziatario stesso ovvero ai dati del proprio sistema per consentire al Concedente e/o al

Produttore di eseguire al meglio i Servizi e al Produttore di migliorare i propri prodotti. Il Licenziatario non potrà altresì pretendere, dal Concedente e/o dal Produttore, il risarcimento, a qualsiasi titolo, di eventuali danni, diretti e/o indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali, derivanti dall'uso e/o dal non corretto uso e/o dal mancato uso dei Servizi offerti durante il periodo necessario all'attuazione dell'assistenza tecnica di cui al presente punto. Il Licenziatario si impegna altresì a tenere il Concedente indenne e manlevato con riferimento a qualunque pretesa, azione legale o richiesta risarcitoria proveniente da terzi, in qualunque modo connessa e conseguente alle disposizioni di cui al presente punto. 10. Le attività svolte in esecuzione del Contratto saranno relazionate attraverso apposito Rapporto Intervento Tecnico che sarà sottoposto all'approvazione del Cliente, il quale avrà 24 (ventiquattro) ore per verificare la conformità delle attività svolte agli accordi presi. Pertanto, trascorse 24 (ventiquattro) ore dall'erogazione di ciascuna attività e dalla ricezione del relativo ticket, il servizio prestato si considererà accettato senza riserve anche nel caso in cui non sia stato debitamente sottoscritto, e il Licenziatario non avrà più nulla a pretendere nei confronti del Concedente con riferimento alle attività svolte rinunciando, sin da ora, a qualsivoglia pretesa, azione, garanzia o diritto a qualsiasi titolo con riferimento alle stesse.

### 3. Obbligazioni a carico del Licenziatario - penale

Con il Contratto, il Licenziatario si impegna a:

1. pagare i Corrispettivi al Concedente in conformità a quanto previsto nella proposta di Contratto;
2. eseguire con la dovuta diligenza tutte le attività di natura tecnica propedeutiche e/o necessarie alla corretta attivazione e al regolare funzionamento dei Servizi;
3. Aggiornare all'ultima versione tutti i prodotti oggetto del presente Contratto anche se tali aggiornamenti non siano di diretto interesse del Licenziatario.
4. Consentire al personale incaricato dell'intervento il pieno e libero accesso presso i locali ove siano installati i prodotti software, condizionatamente alla presenza di un rappresentante del Licenziatario.
5. Porre a disposizione di detto personale per tutta la durata di un eventuale intervento di assistenza, l'uso gratuito di mezzi di comunicazione di volta in volta indicati come i più idonei per l'esecuzione delle operazioni di verifica, controllo e manutenzione, nonché consentire le normali comunicazioni di servizio del personale con i propri uffici.
6. Impegnarsi a facilitare gli interventi del Concedente ed assicurare per tutto il tempo in cui avvengono gli interventi di manutenzione, se necessario anche oltre il normale orario di lavoro, la presenza di un proprio rappresentante autorizzato a sottoscrivere gli eventuali verbali o rapporti di intervento.
7. Provvedere a sue spese ad installare presso i propri locali gli strumenti atti a consentire al Concedente di effettuare il servizio di assistenza telematica: tali strumenti saranno indicati tassativamente dal Concedente, il quale provvederà, sempreché ciò sia possibile e che il Licenziatario glielo richieda esplicitamente, alla fornitura ed all'installazione degli stessi alle Tariffe e Modalità in vigore.
8. Impegnarsi a non richiedere assistenza sui prodotti software oggetto del presente Contratto, ad altre società concorrenti del Concedente, né a farsi installare gli stessi prodotti tramite licenze diverse.
9. Si impegna a non richiedere assistenza a terzi, diversi dal Fornitore o suoi delegati, sul Software e sui Servizi oggetto del Contratto, né a farsi installare altro software analogo a quello fornito dal Fornitore, pena la risoluzione ipso iure del contratto e l'obbligo di indennizzare il Fornitore a sua semplice richiesta in misura pari ad una annualità di canone salvo il maggior danno.

Il Cliente ha altresì l'obbligo di risarcire il Fornitore, dietro semplice richiesta scritta, a seguito dell'eventuale danneggiamento o perdita totale o parziale dei beni concessi in comodato o di materiale ad essi pertinente, anche se causati da terzi, nonché a rifondere le eventuali ulteriori spese sopportate dal Fornitore, per il ripristino degli stessi, salvi i casi di forza maggiore, da provarsi a cura del Cliente.

### 4. Limitazioni della responsabilità.

Il Licenziatario prende atto che il Concedente salvo i casi di dolo o colpa grave, in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto (perdita di dati, perdita di produzione, ecc.), speciale o consequenziale, dovesse derivare al Licenziatario, a terze parti o alle cose di proprietà del Licenziatario, per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche in conseguenza:

- i. all'uso o al non uso dei prodotti installati dal Concedente;
- ii. agli interventi intrapresi dal Concedente sulle apparecchiature informatiche in uso o proprietà del Licenziatario;
- iii. al malfunzionamento dovuto a virus;
- iv. alle inadempienze/carenze nella manutenzione e nell'aggiornamento, conseguenti ad inadempimenti da parte del Produttore o del Distributore.

Il Concedente non si terrà inoltre responsabile:

- i. nei casi di ritardi o disservizi, anche definitivi, dovuti a cause di forza maggiore, come ad esempio inondazioni, incendi, colpa o dolo del personale del Licenziatario, corto circuito, scioperi aziendali;
- ii. nei casi in cui il software sia stato reinstallato o riconfigurato da terzi non autorizzati dal Concedente.

Nel caso in cui il Licenziatario intenda modificare il sistema, deve comunicarlo tempestivamente al Concedente; in caso contrario il Concedente, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o problemi di malfunzionamento, ed il ripristino del sistema, dei programmi e degli archivi verrà addebitato alle Tariffe e Modalità in vigore.

Sarà inoltre ad esclusiva responsabilità del Licenziatario il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003), così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo 679/2016); nello specifico, il Concedente non si assume alcuna responsabilità nei casi di impossibile o parziale ripristino dei dati (archivi) del Licenziatario derivanti da una non corretta adozione, da parte del Licenziatario stesso, delle misure minime di sicurezza imposte dalla normativa in vigore.

Il Concedente non potrà essere ritenuto responsabile per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura ed entità, che dovessero derivare al licenziatario, dalle cui pretese il Licenziatario si impegna a tenere indenne il Concedente, in conseguenza:

- (i) della fruizione dei Servizi in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Contratto,
- (ii) dalle specifiche tecniche e/o dalla normativa applicabile;
- (iii) di eventuali malfunzionamenti e/o mancata fruizione dei Servizi che derivino da una Connettività inadeguata rispetto alle relative caratteristiche tecniche;
- (iv) dell'installazione e/o utilizzo sull'Infrastruttura Cloud di software di titolarità di soggetti terzi in maniera non conforme alle relative condizioni di licenza;
- (v) di interruzioni, disservizi o malfunzionamenti dei Servizi erogati dovuti alla mancata o tardiva fornitura da parte del Cliente delle informazioni richieste, ovvero dalla fornitura di informazioni non veritiere;
- (vi) della sospensione o interruzione dei Servizi, da loro difetti di funzionamento o ritardi nell'erogazione, da distruzione, perdita, sottrazione, danneggiamento, deterioramento, totale o parziale dei contenuti presenti nelle Infrastrutture o in supporti di proprietà o nella disponibilità del Rivenditore o

del Fornitore o di terzi, qualora tali danni dipendano da fatto del Cliente o di terzi, da caso fortuito o forza maggiore.

(vii) per la eventuale presenza, di qualsiasi programma software non acquistato con regolare licenza;

Il Licenziatario prende atto e accetta i Servizi sono forniti "così come sono" e che il Concedente non rilascia dichiarazioni e/o garanzie espresse o implicite sul fatto che i Servizi siano idonei a soddisfare le esigenze del Cliente e/o dell'Utente Finale, o che abbiano caratteristiche o funzionalità non previste nelle specifiche tecniche o nella documentazione relativa.

Le Parti inoltre concordano che le obbligazioni assunte dal Fornitore con il presente Contratto sono obbligazioni di mezzo e non di risultato.

Il Concedente non ha alcun obbligo di sorveglianza e verifica dei contenuti e dei dati immessi, diffusi, trasmessi e/o veicolati attraverso i Servizi e l'Infrastruttura Cloud e, pertanto, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni e/o perdite, diretti o indiretti e di qualsiasi natura, derivanti da errori e/o omissioni di tali dati o connessi alla loro natura e/o caratteristiche.

È altresì esclusa ogni responsabilità del Concedente per la trasmissione o la ricezione d'informazioni illegali di qualsiasi natura e specie. Il Licenziatario prende, tuttavia, atto che il Concedente è comunque tenuto ad informare senza indugio le Autorità competenti qualora venga a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite e a fornire prontamente alle medesime Autorità tutto quanto in suo possesso che sia utile alla identificazione dei comportamenti illegittimi nonché dei suoi responsabili.

Il Licenziatario si impegna, pertanto, a tenere indenne il Concedente, da qualsiasi danno, pretesa, responsabilità e/o onere, diretti o indiretti e comprese le ragionevoli spese legali, che il Concedente dovesse subire o sopportare in conseguenza dell'utilizzo dei Servizi oggetto del Contratto o delle informazioni e dei contenuti inseriti, pubblicati, diffusi e trasmessi su o tramite i Servizi.

Pur dandosi le Parti reciprocamente atto che il Concedente adotta accorgimenti all'avanguardia ai fini della tutela del Licenziatario, dell'Utente Finale e dei relativi dati, il Concedente non garantisce che le soluzioni da esso adottate nell'ambito dei Servizi riescano a rilevare o impedire eventi dannosi o pericolosi causati da comportamenti dolosi di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: virus, tentativi di intrusioni, messaggi indesiderati).

Il Concedente, pertanto, fatti salvi gli inderogabili limiti di legge nei casi di dolo o colpa grave, non potrà caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno (diretto o indiretto), costo, perdita e/o spesa che il Cliente e/o ciascun Utente Finale e/o terzi dovessero subire in conseguenza di attacchi informatici, attività di hacking e, in generale, accessi abusivi e non autorizzati da parte di terzi ai Servizi e, in generale, ai sistemi informatici del Cliente e/o di Utente Finale.

Fatto salvo il disposto dell'art. 1229 cod. civ., la responsabilità del Fornitore non potrà mai eccedere il 50% (cinquanta per cento) dei Corrispettivi annuali previsti per l'erogazione dei Servizi cui la responsabilità si riferisce.

Il Concedente non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni da lucro cessante, mancato guadagno o danni indiretti, perdita o danneggiamento di dati, fermo fabbrica, perdita di opportunità commerciali o di benefici di altro genere, pagamento di penali, ritardi o altre responsabilità del Cliente verso terzi.

Il Licenziatario dovrà contestare, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, il danno imputabile al comportamento doloso o gravemente colposo del Concedente entro e non oltre il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dal verificarsi del danno stesso; alla contestazione scritta del danno dovrà essere allegata tutta la

documentazione comprovante la responsabilità esclusiva e diretta del Fornitore, e una stima dell'ammontare del danno subito.

#### **5. Titolarità dei prodotti.**

La proprietà dei prodotti resta riservata al Concedente. Nel caso di recesso del presente Contratto da parte del Licenziatario o del Concedente si presuppone la restituzione totale dei prodotti oggetto del presente Contratto entro 10 giorni dalla data di fine contratto.

#### **6. Limiti all'utilizzo dei programmi e deroghe.**

a) Il Concedente concede al Licenziatario il diritto (non esclusivo) all'utilizzo di una copia dei prodotti software installati sino alla scadenza del Contratto medesimo e per il numero di utenti indicati nell'offerta.

b) I programmi vengono ceduti in forma di licenza d'uso temporanea, sino alla scadenza del Contratto medesimo, unicamente al Licenziatario. In nessun caso è consentito cedere, assegnare, affittare, offrire in leasing, vendere o disporre in altro modo dei programmi oggetto del presente Contratto, su base permanente o provvisoria.

c) In caso di sostituzione dell'hardware di proprietà del Licenziatario, quest'ultimo può trasferire i programmi forniti, solo previa informazione e autorizzazione scritta da parte del Concedente.

d) Il Concedente si riserva tutti i diritti non espressamente ceduti al Licenziatario

#### **7. Decorrenza del servizio, durata e scadenza del contratto.**

Le prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali avranno inizio dalla Data Decorrenza e termineranno alla Data Prima Scadenza. Non è consentito al Cliente di recedere prima della Data Prima Scadenza. Dalla Data Prima Scadenza in poi il contratto si rinnoverà tacitamente di 12 mesi in 12 mesi, salvo che una delle parti non rassegni all'altra disdetta con le modalità tecniche tempo per tempo indicate dal Fornitore e/o dal Produttore oppure, in mancanza di diversa indicazione, a mezzo raccomandata A.R. e/o pec che dovrà pervenire al destinatario almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza rispetto alla quale si vuole evitare il tacito rinnovo esclusivamente all'indirizzo e con le modalità indicate nelle presenti Condizioni Generali. Nel caso di disdetta formulata dal Cliente questi, previa emissione di fattura, sarà tenuto, entro e non oltre 30 giorni, al pagamento di quanto ancora contrattualmente dovuto al Fornitore sino alla scadenza del contratto. La disdetta non tempestiva rispetto al citato termine semestrale avrà efficacia alla prima scadenza utile successiva.

Nel caso in cui il Cliente, successivamente al mancato rinnovo dei Servizi, intendesse usufruire nuovamente dei servizi di aggiornamento, assistenza o manutenzione, dovrà stipulare con il Fornitore un nuovo contratto a condizioni da concordarsi di volta in volta. Saranno in ogni caso a carico del Cliente gli oneri aggiuntivi derivanti dalla riattivazione dei Servizi medesimi.

#### **8. Fatturazione e condizioni economiche e prestazioni in favore di terzi**

Il Concedente si impegna alla fornitura dei Prodotti e dei Servizi indicati nel Contratto, solo previo pagamento da parte del Licenziatario della quota di canone di competenza. Il corrispettivo convenuto sia per il periodo originario che per gli eventuali rinnovi deve intendersi unitario, indipendentemente dal frazionamento dello stesso in ratei annuali o di diverso periodo (vedi Frequenza di Fatturazione). In forza di ciò, nel caso il Licenziatario ometta, vi provveda parzialmente e/o ritardi il pagamento di anche un solo rateo, questi dovrà automaticamente intendersi decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. con facoltà per il Fornitore di fatturare ed esigere in via anticipata con scadenza a 30 gg. l'intero corrispettivo del periodo di riferimento (durata iniziale o annualità di rinnovo).

La fatturazione del Contratto avverrà nei Mesi di Emissione (o mese precedente) indentificando il Cliente come intestatario, la Modalità di Pagamento come modalità e dilazione di pagamento, il Rateo Mensile moltiplicato per i Mesi di Competenza come importo di addebito in fattura e i Mesi di Competenza come periodo di competenza del canone addebitato. L'importo del canone base e degli eventuali servizi opzionali sono indicati sul Contratto. I servizi una tantum (es. "Servizio di attivazione", "Servizio di installazione", ecc.) indicati sul Contratto verranno fatturati, solo il primo anno, nel mese di sottoscrizione del Contratto addebitando l'importo indicato sul Contratto per intero e indentificando il Cliente come intestatario e la Modalità di Pagamento come modalità e dilazione di pagamento.

Il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente entro i termini previsti e secondo le indicazioni concordate. Il pagamento dei canoni non potrà essere ritardato o sospeso per alcuna ragione o titolo, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del Cliente, anche in riferimento alle condizioni di risoluzione indicate dalle presenti Condizioni Generali; in caso di ritardato pagamento, rispetto ai termini previsti dalle presenti Condizioni Generali, il Fornitore potrà decidere di addebitare, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori ex Dlgs. 231/02 al tasso ufficiale di sconto, calcolati dalla data di scadenza pagamento alla data di avvenuto incasso. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti vantati dal Cliente nei confronti del Fornitore se non dietro autorizzazione scritta del medesimo.

Il mancato pagamento del canone di manutenzione o di qualsiasi altra somma dovuta dal Cliente al Fornitore, per qualsiasi ragione e/o titolo, potrà costituire valido motivo per la cessazione degli obblighi contrattuali con facoltà per il Fornitore di valersi del disposto di cui all'art. 1460 codice civile, con conseguente sospensione dei Servizi previsti dal contratto stesso, salvi gli obblighi di pagamento del canone per tutta la durata naturale o rinnovata del contratto.

I costi sostenuti per l'approntamento e la spedizione verranno addebitati come da Tariffe in vigore.

Il servizio di assistenza straordinaria, se incluso nel Contratto o se richiesto sporadicamente dal Cliente e accolto dal Fornitore, prevede l'intervento al di fuori dell'orario di lavoro: nei giorni festivi, di sabato e nelle ore notturne. In questi casi l'addebito avverrà incrementando le tariffe fino al 50% rispetto alle Tariffe in vigore

Gli interventi di assistenza on-site verranno addebitati al Cliente alle Tariffe in vigore. In aggiunta verrà addebitata la trasferta a seconda del Regime e più precisamente come segue: - Se il Regime previsto è Regime Rimborso Trasferta si conviene che al cliente verranno addebitate le seguenti spese: o indennità chilometrica (andata dalla sede di partenza alla sede del Cliente e ritorno) alle Tariffe in vigore; o tempo di viaggio (andata dalla sede di partenza alla sede del Cliente e ritorno) alle Tariffe in vigore; o spese documentate (es. parcheggio, pasti, alloggio, autostrada, treno, ecc.). Se il Regime previsto è Regime Diritto di Chiamata si conviene che al cliente verrà addebitato un diritto di chiamata secondo quanto indicato nel Contratto e il tempo di viaggio (andata dalla sede di partenza alla sede del Cliente e ritorno, con un minimo di 30 minuti), impiegato dal tecnico. In alternativa a quest'ultimo, potrà essere stabilito un "Tempo fisso di trasferta" che, in tal caso, sarà indicato nel Contratto. - Se il Regime previsto è Regime Diritto di Trasferta si conviene che al cliente verrà addebitato un diritto di trasferta secondo quanto indicato nel Contratto.

Gli interventi di assistenza tecnica telematica verranno addebitati al Cliente alle Tariffe in vigore in base al tempo di attività del tecnico in collegamento da remoto o, ove previsto, in base alla tipologia di attività svolta dal personale del Fornitore.

Il Cliente prende atto ed espressamente accetta, ora per allora, che gli addebiti per le attività sopra elencate avverranno indipendentemente dall'esito delle attività svolte dal personale del Fornitore e il Cliente, pertanto, rinuncia espressamente a qualsiasi eccezione a tal riguardo.

I canoni e le tariffe indicate nel Contratto verranno aggiornati automaticamente all'ISTAT (indice IPCA riferito all'anno precedente). L'ISTAT verrà calcolato sul contratto, dall'anno successivo a quello di sottoscrizione, sul totale canone compresi altresì gli eventuali canoni in aumento previsti per gli anni successivi al primo e indicati sul contratto medesimo. Le tariffe applicate per l'addebito delle attività richieste dal Cliente non subiranno alcun adeguamento automatico. Esse potranno, infatti, variare in ogni momento, previa comunicazione al Cliente anche via e-mail o semplicemente tramite pubblicazione sul Portale Clienti delle nuove Tariffe in vigore.

### 9. Confidenzialità

È tassativamente vietata al Cliente ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazione, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e/o ottenuta nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto, salvo: (i) quanto strettamente necessario per dare piena, corretta e tempestiva esecuzione al Contratto, e/o (ii) espressa autorizzazione scritta del Fornitore, e/o (iii) il Cliente sia a ciò obbligato per legge e/o per provvedimento dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria, a condizione che la richiesta da parte di tale autorità sia notificata senza indugio per iscritto al Fornitore prima di dare esecuzione all'ordine ricevuto, affinché il Fornitore possa individuare e attuare le misure che riterrà più opportune per mantenere la riservatezza delle informazioni confidenziali, chiedendone eventualmente la segretezza. Tale notifica dovrà includere, senza limitazione, l'identificazione delle informazioni da divulgare ed una copia dell'ordine. In ogni caso, il Cliente dovrà divulgare solo le informazioni strettamente necessarie ad adempiere agli obblighi ad esso imposti e prenderà tutti i provvedimenti che si renderanno opportuni per limitare l'ulteriore divulgazione delle informazioni in questione da parte della suddetta autorità, fermo restando che gli obblighi di segretezza in virtù del presente Contratto per tali informazioni non verranno meno.

Le previsioni in materia di confidenzialità di cui al presente Contratto resteranno valide ed efficaci anche successivamente alla cessazione dell'efficacia del Contratto medesimo, per qualsiasi ragione intervenuta, fino a che le informazioni oggetto di tali obblighi divengano pubbliche o pubblicamente disponibili per fatto diverso dall'inadempimento da parte del Rivenditore a quanto previsto nel presente articolo.

### 10. Forza Maggiore

Il Fornitore è sollevato da ogni responsabilità e manlevata da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni da parte del Rivenditore nei casi in cui l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali siano dovuti a cause di forza maggiore. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore: atti e provvedimenti della pubblica autorità, scioperi generali, epidemie, mancanza assoluta di mezzi di trasporto, guerra, rivolta o altre azioni militari, inondazioni, catastrofi naturali o qualsiasi altro evento imprevedibile che esuli dalla ragionevole sfera di disponibilità di Sixlab e che impedisca il pieno e corretto adempimento del Contratto. Il Cliente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto nel caso in cui la causa di forza maggiore perduri per un periodo continuativo superiore a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi.

## 11. Risoluzione del Contratto

Il contratto si intenderà risolto automaticamente con effetto immediato qualora una delle parti cessi l'attività o venga dichiarata fallita, entri in concordato preventivo, amministrazione controllata, o in altro procedimento concorsuale, salvo diversa volontà del Fornitore manifestata per iscritto. Il Fornitore potrà ritenere risolto il contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche nei seguenti casi: (i) qualora il Cliente venga meno agli obblighi disciplinati dalle presenti Condizioni Generali; (ii) qualora il Cliente non adempia tempestivamente ed integralmente alle obbligazioni di pagamento verso il Fornitore che derivino dal contratto e/o da rapporti diversi. (iii) Nel caso in cui il Cliente ponga in essere una condotta che violi i principi di buona fede e/o correttezza e/o arrechi, direttamente e/o indirettamente al Fornitore e/o Produttore un danno, patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo avrà diritto di risolvere immediatamente il Contratto, nonché risolvere tutti gli altri eventuali contratti in essere con il Cliente, salvo e impregiudicato in ogni caso il suo diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Il Cliente si impegna ora per allora a consentire la disinstallazione dei programmi oggetto del Contratto da parte del personale del Fornitore alla data richiesta da quest'ultimo tramite raccomandata o posta elettronica certificata (data che dovrà essere comunque successiva a quella di scadenza del contratto). Nel caso in cui il Cliente neghi al Fornitore la possibilità di disinstallare i programmi alla data richiesta, il contratto si riterrà ancora in essere e il Fornitore potrà quindi richiedere il pagamento regolare del canone pattuito.

## 12. Modifiche unilaterali del contratto

Il Contratto potrà essere modificato e/o integrato dal Fornitore in qualsiasi momento, dandone semplice comunicazione scritta (anche via e-mail o con l'ausilio di programmi informatici) al Cliente. In tal caso, il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata al Fornitore esclusivamente all'indirizzo e con le modalità indicate al paragrafo precedente delle presenti Condizioni Generali, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore. In mancanza di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al Contratto si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti. Le modifiche si intenderanno altresì validamente accettate anche nelle ipotesi in cui, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione del Fornitore e la scadenza del predetto termine di 15 giorni: i) il Cliente sottoscriva un nuovo contratto/proposta di contratto anche di diverso tipo che per la fornitura di un servizio da parte del Fornitore; ii) sia decorso il termine di cui sopra del presente articolo senza che il Cliente abbia comunicato la propria disdetta.

## 13. Comunicazioni tra le parti

Qualunque comunicazione inerente a contestazioni alle Condizioni Generali, nonché inerente a recessi, disdette e reclami, dovrà essere effettuata da parte del Cliente esclusivamente e a pena di irricevibilità, per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A/R, indirizzata alla sede legale del Fornitore, oppure tramite invio all'indirizzo pec aziendale dedicato indicato alla voce Pec Comunicazioni (come indicato nelle Definizioni iniziali). Non verranno accettate e/o prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità alternative e/o inviate a indirizzi diversi. Il cliente prende atto e accetta che in qualsiasi momento il Fornitore potrà comunicare, anche per semplice e-mail, le nuove modalità di comunicazione da utilizzare per determinate comunicazioni e potrà in qualsiasi momento modificare modalità e indirizzo di tali comunicazioni. Eventuali

comunicazioni pervenute con modalità diverse da quelle comunicate dal Fornitore o incomplete o inviate ad indirizzi diversi da quelli indicati non saranno ritenute valide se non espressamente accettati per iscritto dal Fornitore.

### Art. 14 Impegno

Il Cliente, per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla consegna dei Prodotti e/o all'esecuzione dei Servizi, si impegna a non contattare, direttamente o indirettamente, nessun membro dello staff di Six Lab S.r.l. e/o collaboratori anche se non direttamente coinvolti, allo scopo di selezionarli e/o assumerli, salva la preventiva autorizzazione scritta di Six Lab S.r.l. Senza pregiudizio di ogni altro rimedio di cui dispone Six Lab S.r.l. per contratto o per legge, nel caso di violazione degli impegni assunti con la presente clausola il Cliente si impegna a pagare, con effetto immediato, a Six Lab S.r.l. una somma forfetaria a titolo di penale per l'inadempimento pari al salario del dipendente assunto nei quattordici (14) mesi antecedenti la sua assunzione, incluse le imposte a carico del datore di lavoro e del dipendente e i contributi. Six Lab S.r.l. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento del maggior danno sofferto qualora quest'ultimo ecceda l'importo di cui sopra.

### 15. Giurisdizione – Legge applicabile – Controversie – Foro competente – Validità delle clausole

Tutte le forniture ed i contratti conclusi sotto la vigenza delle presenti Condizioni Generali saranno regolate dalla Legge Italiana e devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Italiano individuato secondo quanto riportato al successivo paragrafo.

Qualsiasi controversia relativa ad interpretazione, esecuzione, risoluzione dei contratti conclusi sotto la vigenza delle presenti Condizioni Generali, saranno esclusivamente competenti, secondo valore, il Giudice di Pace e/o il Tribunale di Treviso, con espressa esclusione di tutti gli altri Fori alternativi e/o concorrenti previsti dagli artt. 18 e seguenti del c.p.c., anche se il pagamento sia convenuto a mezzo RiBa o cambiale/i domiciliata/e presso il debitore e non potrà essere derogata neppure per chiamata in garanzia e per ragioni di connessione o comunione. L'eventuale nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, totale o parziale, di una o più clausole del presente Contratto per qualsiasi ragione, non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità, il Fornitore si riserva l'esclusivo diritto di sostituirle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali.